



## Scheda informativa

### Dose al cristallino – Fattore di correzione in caso di utilizzo di occhiali o visiere di protezione

Valida dal 1° marzo 2026

---

La presente scheda informativa è stata adattata per tener conto delle modifiche introdotte dalla revisione dell'ordinanza sulla dosimetria (ODos), entrata in vigore il 1° marzo 2026.

#### Dose al cristallino

- Dal 1° gennaio 2019 si applica un nuovo limite di dose per il cristallino: **20 mSv per anno civile**.
- Le dosi mensili superiori a **2 mSv** devono essere notificate all'UFSP tramite l'apposito **questionario attraverso il portale di dosimetria**.

Ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501), art. 56 e 63

#### Determinazione della dose al cristallino

- La dose al cristallino è determinata mediante:
  - un dosimetro per il cristallino che misura la dose individuale al cristallino  $H_p(3)$ , oppure
  - un dosimetro per il corpo intero che misura la dose superficiale individuale  $H_p(0,07)$ .
- Per le persone professionalmente esposte a campi di radiazione non omogenei:
  - è obbligatorio indossare un secondo dosimetro per il corpo intero sopra il grembiule di protezione oppure un dosimetro per il cristallino se la dose al cristallino può superare 15 mSv per anno civile;
  - è obbligatorio indossare un dosimetro per il cristallino se la dose 15 mSv per anno civile viene effettivamente superata.
- In caso di utilizzo di due dosimetri per il corpo intero con il grembiule di radioprotezione, la dose al cristallino corrisponde alla dose superficiale individuale totale  $H_{totale}(0,07)$ , ossia alla somma delle dosi misurate da ciascun dosimetro
- L'autorità di vigilanza può esigere l'uso di un dosimetro per il cristallino.

Ordinanza sulla dosimetria (RS 814.501.43), art. 12, 13

#### Posizione del dosimetro per il cristallino

- Il dosimetro per il cristallino deve essere indossato il più vicino possibile al cristallino maggiormente esposto, eventualmente sotto occhiali o visiera di protezione.
- L'autorità di vigilanza può autorizzare l'uso del dosimetro sopra gli occhiali o la visiera di protezione. In tal caso deve essere applicato un fattore di correzione individuale.

## Fattore di correzione in caso di utilizzo di dispositivo di protezione

- Il perito in radioprotezione determina un **fattore di correzione individuale ( $f_L \leq 1$ )**, con l'accordo dell'autorità di vigilanza, quando il lavoratore indossa:
  - gli occhiali o una visiera di protezione insieme a un dosimetro per il corpo intero;
  - un dosimetro per il cristallino fissato **sugli occhiali** o sulla visiera di protezione.
- A tal fine, è possibile rivolgersi a un fisico medico.
- Il fattore di correzione di ciascuna persona deve essere **notificato all'UFSP e al servizio di dosimetria**.
- Il perito in radioprotezione deve inoltre informare le persone interessate che il fattore di correzione presuppone un utilizzo sistematico del mezzo di protezione.
- Il fattore di correzione individuale dipende dal dispositivo di protezione utilizzato e dal tipo d'intervento effettuato.
- Se il fattore di correzione individuale non può essere determinato rapidamente, è possibile utilizzare **temporaneamente un fattore conservativo di 0,5**.

### Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica  
Unità di direzione Protezione della salute  
Divisione Radioprotezione

tel. +41 58 462 96 14  
[dosimetrie@bag.admin.ch](mailto:dosimetrie@bag.admin.ch)  
[www.bag.admin.ch/it](http://www.bag.admin.ch/it)